



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. [REDACTED] in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 15 dicembre 2020, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento di ex art. 702 *bis* c.p.c. promosso da [REDACTED], con gli avv. E. Myftari e A. Kondi

- ricorrenti -

**contro**

**INPS**, con sede a Roma, in persona del Presidente *pro tempore*, con il proc. avv. [REDACTED]

- convenuto -

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 27 ottobre 2020, [REDACTED] proponeva ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. avanti a questo Tribunale per:

- a) accertare il carattere discriminatorio della condotta dell'INPS, consistita nell'aver loro negato l'assegno di natalità ex artt. 1 c. 125 l. 190/2014;
- b) ordinare all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo il diritto all'assegno sin dal dovuto, con condanna al pagamento delle somme maturate e maturande;
- c) condannare l'INPS al risarcimento dei danni non patrimoniali;
- d) ordinare la pubblicazione del provvedimento su un giornale di tiratura nazionale.

Si costituiva l'INPS, eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis ss. c.p.c., l'improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza della domanda.

Il Giudice si riservava la decisione.

### **Motivi della decisione**

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Si osserva che:

- a) a mente dell'art. 1 c. 125 l. 190/2014, "al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione"; tale assegno "è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE o

di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno [UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998], residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ... non superiore a 25.000 euro annui”;

b) l'art. 1 c. 248 l. 205/2017 ha prorogato il beneficio in parola per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2018, “fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione”; l'art. 23 *quater* d.l. 119/2018 (convertito, con modificazioni, con l. 136/2018) ha successivamente riconosciuto il medesimo beneficio “anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento”;

c) il ricorrente, genitore di figlio nato nel 2019 e titolare di permesso unico di lavoro, ma non di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998, ha presentare domanda per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014 (c.d. *bonus bebé*);

- d) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una domanda relativa a un diritto soggettivo (il diritto alla percezione del c.d. *bonus bebé* di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014), con potere di disapplicare ogni atto amministrativo non conforme alla legge;
- e) la domanda ex art. 44 d.lgs. 286/1998, esperita nelle forme ex art. 28 d.lgs. 150/2011 e 702 *bis* ss. c.p.c., è ammissibile: si tratta di azione tipica, specificamente prevista per dare ampia, flessibile e immediata tutela nei confronti di qualunque atto discriminatorio pregiudizievole (come il provvedimento di diniego della prestazione richiesta, immediatamente "impugnabile"), con potere giudiziale di adottare, "anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni ... provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti";
- f) l'art. 12 dir. 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs. 40/2014 e la scadenza dei termini, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 3 § 1 lett. b) e c) (cioè "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE 1030/2002" e "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale") "beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento

CE 883/2004", tra i quali certamente rientra la prestazione ex art. 1 c. 125 l. 190/2014, riconducibile alle "prestazioni familiari" di cui all'art. 3 c. 1 lett. j) e 1 lett. z) reg. 883/04/CE; sul punto, si rileva che l'art. 1 lett. z) reg. 883/04/CE, da un lato, definisce la "prestazione familiare" quale categoria generale (comprensiva di "tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari"), dall'altro, esclude da tale categoria generale non già una più ridotta categoria generale (quella degli "gli assegni speciali di nascita o di adozione", suscettibile di ricomprendere qualsiasi prestazione di tale natura, anche se non disciplinata alla data di entrata in vigore del regolamento), bensì, espressamente e specificamente, "gli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I", tra i quali non è menzionata alcuna prestazione italiana;

g) tale disposizione ha efficacia diretta nell'ordinamento interno, in quanto chiara e incondizionata (di immediata applicabilità); ne consegue che tutti gli organi dello Stato, comprese le PP.AA., hanno l'obbligo di applicarla direttamente e la disposizione nazionale contrastante, gerarchicamente subordinata, deve essere disapplicata;

h) in particolare, l'art. 1 c. 125 l. 190/2014, nella parte in cui riconosce il c.d. *bonus bebé* ai figli di cittadini di stati extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998 contrasta con quanto disposto dalla dir. 2011/98/UE, che riconosce la parità di trat-

tamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in materia di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi "lavoratori" (secondo la definizione di cui art. 3 § 1 lett. b) e c);

i) i ricorrenti hanno sufficientemente documentato di essere in possesso di permessi di soggiorno; gli stessi, pertanto, rientrano tra i soggetti ex art. 3 § 1 lett. b) e c) cui l'art. 12 garantisce la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale; non è contestato (e risulta comunque sufficientemente documentato) il possesso degli ulteriori presupposti per l'erogazione del sostegno richiesto.

Per questi motivi, il Tribunale ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo al ricorrente la prestazione richiesta dal dovuto, con condanna al pagamento della somma di € 1.920,00 (non specificamente contestate dall'INPS), oltre agli accessori dal dovuto al saldo.

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è infondata, atteso che il ricorrente non ha allegato alcunché in ordine al diritto personale lesa, né al concreto pregiudizio subito.

La domanda relativa all'ordine di pubblicazione del provvedimento su un giornale di tiratura nazionale non può essere accolta. Da un lato, il ricorrente non ha allegato alcunché in ordine all'interesse che tale pubblicazione potrebbe soddisfare; dall'altro, essendo la questione relativa al riconoscimento di tali prestazioni ai soggetti non titolari permesso di soggiorno UE di lungo periodo assai nota, anche perché giunta all'esame della Corte Co-

stituzionale e alla Corte di Giustizia UE, non sembra sussistere alcun interesse pubblico alla conoscenza della particolare controversia oggi decisa.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55/2014 come da dispositivo, con distrazione in favore degli avv. E. Myftari e A. Kondi.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro: 1) ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo a [REDACTED] la prestazione richiesta dal dovuto, con condanna al pagamento della somma di € 1.920,00, oltre agli accessori dal dovuto al saldo; 2) condanna l'INPS a pagare alla ricorrente la somma di € [REDACTED], oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli avv. E. Myftari e A. Kondi.

Bergamo, 20 gennaio 2020

Il Giudice del Lavoro

[REDACTED]